

STATUTO

**LINK IMPRESA SOCIALE
S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AREZZO AR VIA DUCCIO DI
BUONINSEGNA 8

Numero REA: AR - 132830

Codice fiscale: 92036470513

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-05-2026 - Statuto completo	2
--	---

S.R.L." e modifica dell'oggetto sociale.

A questo punto, il Presidente passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

Sull'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente espone all'Assemblea le ragioni che rendono opportuna l'integrale riformulazione dello statuto sociale, modificando la denominazione sociale in "LINK IMPRESA SOCIALE S.R.L." e modificando l'oggetto sociale, fermi rimanendo la sede, la durata ed il capitale sociale.

Propone quindi all'assemblea l'adozione di un nuovo testo di Statuto sociale, che lo stesso Presidente espone nelle sue linee essenziali, ed il cui testo qui si riporta integralmente:

"STATUTO della

"LINK IMPRESA SOCIALE S.R.L."

Art. 1) *E' costituita, ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017 n. 112, una società a responsabilità limitata denominata:*

"LINK IMPRESA SOCIALE S.R.L.".

Art. 2) *La società ha sede nel Comune di Arezzo (AR).*

Art. 3) *La società esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alla sua attività.*

La società svolgerà le seguenti attività di interesse generale ex art. 2 D.Lgs. 112/2017:

lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

lett. m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;

lett. p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 della detta legge.

La società può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, ai sensi dell'art. 2, comma 4, d.lgs. 112/2017, da individuarsi anche con delibera degli amministratori nel rispetto dei limiti di legge.

La società opera nel rispetto del principio di assenza di

scopo di lucro, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare la Società svolgerà -potendo utilizzare anche contributi di terzi, di altre società e di professionisti- le seguenti attività:

- fornitura di servizi generali per la gestione e l'organizzazione di Risorse Umane nell'ambito della educazione, istruzione e formazione professionale;
- fornitura di servizi di recruiting e selezione del personale e monitoraggio dell'inserimento dei lavoratori in azienda;
- consulenza per l'analisi e il dimensionamento degli organici e la progettazione della microstruttura (posti di lavoro, compiti e mansioni) e della macrostruttura (organigramma, funzioni e responsabilità);
- definizione della pianificazione delle risorse umane in base agli obiettivi aziendali;
- analisi dei fabbisogni formativi e progettazione di percorsi formativi;
- analisi e valutazione del personale attraverso l'analisi delle performance e produzione di report;
- progettazione e gestione di politiche di welfare aziendale;
- consulenza e supporto per l'analisi del clima interno e del sentiment;
- consulenza e supporto nella gestione delle relazioni sindacali;
- consulenza e supporto giuslavoristica, con particolare attenzione al CCNL cooperative sociali;
- progettazione e consulenza per l'attuazione di progetti di politiche attive del lavoro, di inserimento lavorativo e valutazione degli stessi;
- fornitura di software e App di proprietà oppure sviluppati in proprio oppure ancora di proprietà di soggetti terzi per la gestione delle risorse umane.

La società si propone inoltre di agire quale "soggetto destinatario" così come definito all'articolo 12-bis della legge 12 marzo 1999 n. 68, promuovendo l'inserimento lavorativo di persone con disabilità o in condizioni di svantaggio. A tal fine, potrà stipulare le convenzioni previste dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà compiere - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, nonché assumere partecipazioni o cointeressenze in altre società, enti o consorzi aventi scopo

analogo, affine o connesso con il proprio. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

Art. 4) La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100.

Art. 5) Il capitale della società è di Euro 12.412,13 (dodicimilaquattrocentododici virgola tredici), diviso in quote ai sensi di Legge.

Art. 6) Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere effettuato in denaro.

Art. 7) Fatta salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482ter Codice Civile, l'aumento di capitale sociale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi di tutto o parte di esso, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci. La deliberazione assembleare determina l'esclusione del diritto di opzione ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoptata.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite può essere omesso il deposito nella sede della società dei documenti previsti dall'articolo 2482bis Codice Civile.

Art. 8) Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Art. 9) Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte. Nel caso di comproprietà i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi di legge.

Art. 10) In caso di decesso di un socio le quote del defunto si trasferiscono di diritto ai suoi eredi o legatari.

Art. 11) Ogni socio che desideri cedere in tutto o in parte, a titolo oneroso o gratuito, le proprie quote dovrà comunicare tale sua intenzione agli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'offerta.

Su tali quote sarà riservato agli altri soci il diritto di prelazione. Nell'offerta dovranno essere specificati il prezzo della cessione, il nominativo dell'eventuale acquirente e tutte le altre condizioni di vendita. Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di

offerta, gli altri soci potranno comunicare, sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la propria intenzione di esercitare il diritto di prelazione. La mancata risposta sarà considerata rinuncia al diritto stesso.

Qualora più soci intendano esercitare, nei modi e termini di cui sopra, il diritto di prelazione, le quote dovranno esser loro cedute in proporzione a quelle da ciascuno possedute.

Il trasferimento dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni successivi alla rinuncia del diritto di prelazione.

Nelle ipotesi nelle quali non sussista un corrispettivo o lo stesso non sia stabilito in denaro, il corrispettivo della cessione, se non determinato di comune accordo tra le parti, sarà stabilito da un perito nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società.

Art. 12) Il diritto di recesso compete ai soci nei casi previsti dalla legge. Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. agli altri soci, a tutti gli amministratori e, se nominato, all'organo di controllo.

La raccomandata dovrà essere inviata a tutti i soggetti sopra indicati entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui è stata iscritta nel Registro delle Imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso.

Art. 13) Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto o escluso, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata e, ove mancanti, in materia di Società per Azioni e di quanto previsto dal D.Lgs. 112/2017.

Art. 14) Tutte le decisioni di competenza dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale e sono adottate con deliberazione assembleare.

Art. 15) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per l'adunanza assembleare e dovrà essere inviato a cura degli amministratori a tutti i soci e, se nominato, all'organo di controllo, con mezzi che garantiscano la ricezione da parte degli interessati ed il relativo riscontro di ricezione, almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea stessa. In mancanza delle formalità suddette opera il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2479bis Codice Civile.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge.

Le Assemblee possono riunirsi anche con i partecipanti dislocati in più luoghi audio/video collegati, alle condizioni, tutte necessarie, che:

- salvo che si tratti di assemblea tenuta in forma totalitaria ai sensi del presente statuto, siano rispettate le formalità di convocazione in ordine ai luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire;
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il verbalizzante;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di svolgere le proprie funzioni ed al verbalizzante di percepire gli eventi e le dichiarazioni oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 16) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario scelto dal presidente. Nei casi previsti dalla legge ed in quelli in cui il presidente lo ritiene opportuno il verbale è redatto da Notaio.

Art. 17) L'amministrazione della società è affidata ad uno o più amministratori, nel numero determinato dalla decisione dei soci. Gli amministratori durano in carica a tempo indeterminato o per il minor tempo di volta in volta stabilito dai soci all'atto della nomina. Gli amministratori sono sempre rieleggibili e possono non essere soci.

La cessazione dalla carica anche di uno solo degli amministratori, da qualunque causa essa dipenda, comporterà la decadenza dell'intero organo amministrativo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2385 del Codice Civile, in quanto applicabile; in tale ipotesi ed in mancanza dell'Organo di Controllo i soci detentori della maggioranza del capitale sociale potranno convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Agli amministratori compete il totale rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico. Ai medesimi possono essere attribuiti compensi annui, gettoni di presenza. Agli amministratori possono inoltre essere riconosciute delle indennità di fine rapporto, anche in forma assicurativa da accantonare annualmente nei modi consentiti dalla legge.

Art. 18) Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente:

- a) se gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione;
- b) se l'amministrazione è invece affidata, ai sensi dell'articolo 2475, terzo comma, del Codice Civile, a ciascun amministratore disgiuntamente ovvero congiuntamente con uno o più degli altri amministratori, anche nominativamente indicati; in tale caso l'unica persona delegata nei rapporti con gli uffici previdenziali ed assistenziali e comunque con

tutte le pubbliche amministrazioni e di conseguenza l'unico responsabile è l'amministratore più anziano di età.

Art. 19) All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

L'organo amministrativo è tenuto ad operare in modo da garantire il mantenimento dei requisiti necessari per la qualifica di impresa sociale, nel rispetto del d.lgs. 112/2017 e successive modifiche.

In particolare, l'organo amministrativo:

- cura che l'attività rimanga rivolta in via stabile e principale allo svolgimento delle attività di interesse generale;
- assicura il rispetto del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione;
- predispone la relazione sociale e la documentazione richiesta dalla normativa vigente in materia di impresa sociale;
- segnala tempestivamente ai soci eventuali cause che possano comportare la perdita della qualifica.

Art. 20) Quando non vi abbiano già provveduto i soci all'atto della nomina, il consiglio elegge tra i suoi membri un presidente e un eventuale vice presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate con metodo collegiale.

Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente ogni volta che lo ritiene opportuno o su domanda di almeno due Amministratori, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, con raccomandata spedita ai membri del consiglio e, ove nominato, all'organo di controllo, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, o con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno due giorni prima. Detto avviso dovrà contenere la data, l'ora, il luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare dell'ordine del giorno. La riunione collegiale è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta degli amministratori. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto di più di due membri, in caso di parità di voti, ha prevalenza la decisione cui accede colui che presiede l'adunanza.

Comunque il Presidente del Consiglio di Amministrazione è l'unica persona delegata nei rapporti con gli uffici previdenziali ed assistenziali e comunque con tutte le pubbliche amministrazioni e di conseguenza l'unico responsabile.

Il consiglio di amministrazione può riunirsi anche con i partecipanti dislocati in più luoghi audio/video collegati, alle condizioni, tutte necessarie, che:

- salvo che si tratti di riunione tenuta in forma totalitaria

ai sensi di quanto sopra stabilito, siano rispettate le formalità di convocazione in ordine ai luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire;

- siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il verbalizzante;

- che sia consentito al presidente di svolgere le proprie funzioni ed al verbalizzante di percepire gli eventi e le dichiarazioni oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 21) L'amministratore unico o gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

Quando gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione, la rappresentanza generale della società spetta al presidente e all'eventuale vice presidente, nonché, per l'esecuzione delle deliberazioni consiliari, a qualunque Consigliere di Amministrazione incaricato per l'oggetto nelle deliberazioni suddette; inoltre agli amministratori delegati, ai direttori ed ai procuratori, qualora nominati, nei limiti ad essi conferiti all'atto della nomina.

In caso di amministrazione affidata a più persone che non costituiscono il consiglio di amministrazione, a ciascuno degli amministratori spetta la rappresentanza generale della società; l'esercizio di tale potere in via disgiunta o congiunta è determinato secondo le prescrizioni e limitazioni indicate nell'atto di nomina; in caso di omessa previsione all'atto della nomina, l'esercizio del potere di rappresentanza si intende disgiunto.

Possono essere nominati institori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti.

Art. 22) Ove imposto dalla legge o comunque ove sia deciso dai soci, è nominato un Organo di Controllo o un Revisore.

L'organo di controllo può essere, a scelta dell'assemblea:

* monocratico, o

* pluripersonale, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

All'organo di controllo si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

All'Organo di Controllo in possesso dei requisiti di legge può essere attribuita anche la revisione legale.

Resta salva la facoltà per la società di nominare un Revisore Legale o una Società di Revisione.

Il Sindaco unico, il Collegio Sindacale e il Revisore, se nominati, durano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Art. 23) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo redige il bilancio d'esercizio, secondo le disposizioni del codice civile e della normativa speciale in materia di impresa sociale.

Unitamente al bilancio, l'organo amministrativo predispone una relazione sociale che illustri:

- l'andamento delle attività di interesse generale svolte;
- il coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari;
- l'impatto sociale generato;
- ogni altra informazione richiesta dalla normativa vigente.

Il bilancio è presentato ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Il bilancio e la relazione sociale sono depositati e/o pubblicati nei termini e con le modalità previste dalla legge e resi disponibili ai soci e agli altri soggetti interessati.

Art. 24) Assenza di scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili

La società opera senza scopo di lucro. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di qualsiasi altra forma di cessazione del rapporto, salvo destinare parte dell'utile stesso ad incremento del valore delle quote sociali nel rispetto e nei limiti di legge.

Gli utili o avanzi di gestione sono interamente destinati:

- allo svolgimento delle attività di interesse generale;
- all'incremento del patrimonio;
- alla realizzazione di specifici progetti sociali coerenti con lo scopo dell'impresa.

Nello specifico gli stessi saranno destinati come segue:

- almeno il 50% degli utili netti è destinato ad incremento indisponibile del patrimonio;
- una quota non inferiore al 20% degli utili netti è destinata a riserva ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. 112/2017;
- una quota, comunque non inferiore al 5% degli utili netti, è destinata al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali, ove previsto dalla normativa vigente;
- la parte residua è comunque vincolata allo svolgimento delle attività di interesse generale e/o ad incremento del patrimonio.

L'assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrativo, può deliberare di destinare una quota di utili a Fondo di solidarietà.

Il patrimonio della società, comprensivo di eventuali avanzi di gestione, è vincolato in via permanente allo svolgimento delle attività di interesse generale e non può essere distribuito ai soci.

Art. 25) La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa.

Art. 26) Coinvolgimento dei lavoratori, utenti e altri stakeholder (l'impresa sociale deve prevedere forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari/utenti nelle decisioni che li riguardano (art. 11 d.lgs. 112/2017).

La società assicura forme adeguate di coinvolgimento dei lavoratori, dei volontari (se presenti) e dei destinatari delle attività nello svolgimento dell'attività di impresa sociale, ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 112/2017.

A tal fine, si prevede:

- la possibilità di consultazioni periodiche tramite assemblee, questionari, incontri tematici;
- la possibilità per i lavoratori e per i destinatari di presentare proposte, osservazioni e reclami sugli aspetti che riguardano l'organizzazione delle attività e la qualità dei servizi;
- la facoltà di istituire un organismo consultivo (comitato dei lavoratori/utenti) con funzioni propositive e di parere non vincolante su specifiche materie individuate dall'organo amministrativo.

Le concrete modalità di esercizio di tali forme di coinvolgimento sono disciplinate da un apposito regolamento interno, approvato dall'organo amministrativo, nel rispetto dei principi di trasparenza e inclusione.

Art. 27) Rapporti di lavoro e compensi.

La società può avvalersi di lavoratori subordinati, autonomi e collaboratori, nonché di volontari, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza, previdenza e assicurazione.

I trattamenti economici e normativi dei lavoratori non possono in ogni caso essere inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di riferimento, ove applicabili.

I compensi spettanti agli amministratori, ai lavoratori e ai collaboratori devono essere proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle competenze possedute, e non possono eccedere i limiti previsti dall'art. 3, comma 2, d.lgs. 112/2017 e dalla normativa vigente, al fine di evitare forme di distribuzione indiretta di utili.

I volontari, se presenti, sono persone che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, e non possono essere retribuiti in alcun modo.

Art. 28) Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, le norme per la liquidazione e la nomina del liquidatore o dei liquidatori sono devolute all'Assemblea, osservate le disposizioni di Legge.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione della società, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci e i relativi aumenti, è obbligatoriamente devoluto:

- ad altre imprese sociali;
- ad enti del Terzo settore;
- comunque secondo le indicazioni dell'Autorità di vigilanza competente, nel rispetto dell'art. 12 d.lgs. 112/2017 e delle disposizioni di attuazione.

La deliberazione di devoluzione del patrimonio è assunta dall'assemblea su proposta dell'organo amministrativo, previo parere dell'Autorità competente ove richiesto dalla legge.

Art. 29) Le presenti norme relative al funzionamento della società si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

Art. 30) Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alla disposizioni del Codice Civile, al D.Lgs. 112/2017 ed alle altre leggi vigenti in materia.".

Eventuali modifiche legislative obbligatorie in materia di impresa sociale si intendono recepite automaticamente nel presente statuto, con effetto dalla loro entrata in vigore. L'assemblea provvede comunque, appena possibile, ad adeguare il testo statutario.".

L'assemblea, udito quanto sopra esposto dal Presidente, mediante consenso dato verbalmente da parte dell'unico socio, con il voto favorevole dell'unico socio medesimo

delibera

l'integrale riformulazione dello statuto sociale adottando, quali norme regolatrici per il futuro della vita sociale, quelle contenute nello Statuto testualmente riportato nella sopra fatta esposizione del Presidente, composto da 30 (trenta) articoli da aversi qui per integralmente trascritto, con particolare riferimento alla nuova denominazione sociale "LINK IMPRESA SOCIALE S.R.L." al nuovo oggetto sociale nel suddetto Statuto indicato.

Il Presidente dell'assemblea dichiara di aver accertato nel senso di cui sopra i risultati della votazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto

chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 16,13 (sedici virgola tredici).
Il comparente si obbliga a eseguire le eventuali trascrizioni, annotazioni e volture derivanti dalle modificazioni testé approvate.

La parte comparente dichiara di essere esaurientemente informata in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90), e di essere consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa in esame nel caso di omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto, se diverso dal cliente, per conto del quale si esegue l'operazione per cui è richiesta la prestazione professionale.

Quindi la parte comparente dichiara:

- di non essere persona politicamente esposta (cioè persona fisica che occupa o ha cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche) o suo familiare, e di non trattenere notoriamente stretti legami con persone politicamente esposte;
- che il titolare effettivo dell'operazione corrisponde a quanto dichiarato nel presente atto e a quanto risulta dal Registro Imprese;
- di svolgere le seguenti professioni e attività lavorative:
* MECHERI Gabriele, cooperatore;
- che lo scopo della presente operazione è quello risultante dal presente atto, e che non sussistono ulteriori finalità in frode o contrarie a legge, anche ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (sottrazione al pagamento delle imposte).

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del regolamento UE 679/2016 GDPR, la parte, in proprio e/o come rappresentata:

- dichiara di aver ricevuto da me Notaio tutte le informazioni sulla protezione dei dati personali e di esprimere il consenso al trattamento dei suddetti dati, anche se qualificabili come "categorie particolari di dati personali", ad ogni fine di legge, per cui gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi;
- conferma di aver prestato detto consenso anche in relazione alla fase istruttoria relativa al presente atto (compresa la eventuale comunicazione tramite invio di minute a terzi e quant'altro);
- presta infine già da ora, fino ad eventuale diversa determinazione scritta da inoltrarmi con lettera raccomandata, il detto consenso anche per il rilascio da parte di me Notaio, di copie del presente atto e/o della

fattura relativa alla prestazione professionale, il tutto eventualmente anche in via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, rinunciando ad eccezioni al riguardo.

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della società.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al comparente che lo approva.

Atto scritto da persona di mia fiducia e completato da me Notaio su quattro fogli per tredici facciate fin qui.

Firmato:

Gabriele Mecheri

Giacomo Pieraccini Notaio L.S.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, che si rilascia ad uso Registro Imprese.

Bollo assolto all'origine in modo virtuale AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.

Arezzo, 16 aprile 2026.